

RELAZIONE

Il Regolamento sulle modalità di raccolta delle adesioni alle forme pensionistiche complementari è stato predisposto in attuazione dell'articolo 19, comma 2, lett. g), del decreto n. 252/2005, che attribuisce alla COVIP il compito di disciplinare le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari.

In adempimento di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, della legge n. 262/2005, l'adozione del predetto provvedimento è stata preceduta dalla pubblica consultazione delle parti sociali e degli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori dei servizi finanziari e dei consumatori.

Tenendo anche conto delle indicazioni pervenute ad esito della predetta consultazione, sono state dettate regole per la raccolta delle adesioni ai fondi pensione negoziali, ai fondi pensione aperti e ai PIP, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari e garantire la correttezza dei comportamenti da parte dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.

Le disposizioni del Regolamento si applicano inoltre, in quanto compatibili, alle forme pensionistiche comunitarie di cui all'articolo 15-ter del decreto n. 252/2005, con riguardo alle adesioni raccolte in Italia.

Il Regolamento si compone di due parti. Il titolo I regola la predisposizione e l'aggiornamento della Nota informativa, il deposito della stessa presso la COVIP e la sua diffusione. Il titolo II regola la raccolta delle adesioni e, quindi, le modalità di raccolta e i luoghi dove è possibile effettuarla, i soggetti a ciò incaricati e le regole di comportamento che devono essere osservate nello svolgimento di tale attività.

Quanto alla Nota informativa, è stato previsto che la stessa debba essere depositata presso la COVIP prima dell'avvio della raccolta delle adesioni. A tal fine i fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori di fondi pensione aperti e di PIP, una volta acquisita l'iscrizione all'Albo della forma pensionistica, sono tenuti a trasmettere alla COVIP un'apposita comunicazione contenente l'attestazione che la Nota è stata redatta in conformità allo Schema predisposto dalla COVIP ed è coerente con lo statuto o regolamento approvato. Al riguardo, è stato anche precisato che quale data di deposito si assume il giorno in cui è effettuato l'invio alla COVIP con modalità telematiche.

Ogni variazione delle informazioni contenute nella Nota informativa depositata comporta il suo tempestivo aggiornamento, di norma mediante modifica della sezione interessata.

Qualora le modifiche siano relative ai soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare e ai luoghi previsti per la raccolta delle adesioni è consentito procedere alla redazione di un Supplemento. L'utilizzo di Supplementi

potrà, inoltre, essere consentito dalla COVIP in ipotesi particolari e per periodi limitati, su richiesta degli interessati.

Qualora la variazione delle informazioni interessi il contenuto del Modulo di adesione, è necessario procedere alla predisposizione di una nuova versione integrale dello stesso.

Disposizioni sono state anche dettate con riferimento alle modifiche ad efficacia differita, prevedendo che, in siffatti casi, la Nota informativa debba essere corredata da una comunicazione che illustri le modifiche deliberate e ne indichi la decorrenza. A tal fine, è possibile utilizzare la medesima comunicazione eventualmente predisposta per la preventiva informazione degli iscritti.

Le variazioni apportate alla Nota informativa devono essere tempestivamente comunicate alla COVIP. Solo a seguito della predetta comunicazione è possibile utilizzare la nuova sezione della Nota informativa modificata e, eventualmente, il nuovo Modulo di adesione.

E' stato inoltre previsto che entro il mese di marzo di ogni anno, in occasione dell'aggiornamento delle informazioni relative all'andamento della gestione, si proceda al complessivo aggiornamento delle informazioni contenute nelle varie sezioni della Nota informativa e negli eventuali Supplementi, prevedendo il deposito della nuova Nota informativa presso la COVIP.

Sono, poi, dettate disposizioni in merito alle modalità da adottare per pervenire ad un'ampia diffusione della Nota informativa, degli eventuali Supplementi e del Modulo di adesione.

In merito alla raccolta delle adesioni, sono state riprese alcune indicazioni già contenute nello Schema COVIP di Nota informativa, circa la documentazione da fornire al potenziale aderente.

Sono, quindi, disciplinate le modalità di raccolta delle adesioni da parte dei fondi pensione negoziali e da parte delle società istitutrici di fondi pensione aperti e di PIP, mediante indicazione dei luoghi ove effettuare la raccolta e dei soggetti a ciò incaricati, nonché delle regole di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio di tale attività.

Con riguardo alle regole di comportamento, in particolare, la Commissione ha previsto che i fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e dei PIP debbano operare in modo che i soggetti che svolgono l'attività di raccolta delle adesioni osservino una serie di disposizioni ritenute adeguate ad assicurare, in linea generale, che in tale sede sia fornita ai potenziali aderenti un'informativa idonea a consentire agli stessi di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze.

In particolare, chi effettua la raccolta delle adesioni è tenuto a fornire informazioni ai potenziali aderenti in una forma di agevole comprensione, richiamandone

l'attenzione sulle informazioni contenute nella Nota informativa e, in particolare, su quelle riportate nella scheda sintetica (con specifico riguardo ai costi, alle opzioni di investimento e ai relativi rischi). Per quanto attiene ai costi deve essere, tra l'altro, evidenziata l'importanza di acquisire informazioni circa l'Indicatore sintetico dei costi relativo alle altre forme pensionistiche complementari, il cui quadro complessivo è disponibile sul sito web della COVIP.

Particolari informazioni devono essere fornite anche con riguardo ai contenuti del progetto esemplificativo standardizzato e sulla possibilità di effettuare simulazioni personalizzate mediante un motore di calcolo messo a disposizione sul sito web del fondo pensione.

Nel caso, poi, in cui a un soggetto rientrante nell'area dei destinatari di una forma pensionistica di natura collettiva sia proposta l'adesione ad altra forma pensionistica, è stato ritenuto altresì necessario che sia richiamata l'attenzione del potenziale aderente circa il suo diritto di beneficiare anche dei contributi del datore di lavoro nel caso in cui aderisca alla predetta forma collettiva.

Così definite le regole di comportamento da osservare nel collocamento di tutte le forme pensionistiche complementari, è stato altresì precisato che, per quanto attiene alle adesioni a fondi pensione aperti e PIP, il collocamento debba avvenire nel rispetto anche delle disposizioni previste per il collocamento dei prodotti finanziari, per quanto attiene ai fondi pensione aperti istituiti da banche, SGR e SIM, e dei prodotti assicurativi, nel caso di fondi pensione aperti e PIP istituiti da imprese di assicurazione.

Tale richiamo è stato operato alla luce di una verifica condotta con le Autorità di vigilanza sugli intermediari bancari, finanziari e assicurativi e nel quadro di un'ampia collaborazione finalizzata ad assicurare la maggior tutela dei potenziali aderenti, nell'ambito delle regole già applicate dagli intermediari abilitati al collocamento dei prodotti finanziari o assicurativi nei rispettivi settori e tenendo altresì presenti i poteri di vigilanza e di intervento che, in tale contesto, possono essere esercitati dalle predette Autorità. A tale riguardo, nello spirito della predetta collaborazione e in coerenza con le disposizioni recate in materia dalla legge per la tutela del risparmio (legge 28 dicembre 2005 n. 262), sono state prefigurate ulteriori forme di coordinamento tra le Autorità nell'esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza.

Con specifico riferimento alle adesioni collettive ai fondi pensione aperti, in chiave di omogeneità con quanto previsto per le adesioni ai fondi pensione negoziali, è consentito che la raccolta delle adesioni possa avvenire anche nei luoghi, da parte dei soggetti e nel rispetto delle medesime regole di comportamento previste, per l'appunto, per la raccolta delle adesioni ai fondi pensione negoziali. Tale previsione può favorire lo sviluppo anche di tale modalità di realizzazione di forme pensionistiche collettive nel quadro di un raccordo operativo tra le società istitutrici di

fondi pensione aperti e le realtà, tipicamente aziendali, in cui vengono posti in essere accordi collettivi per l'adesione a tali fondi.

Il Regolamento fornisce, inoltre, specifici chiarimenti circa gli adempimenti da porre in essere con riguardo alle adesioni che conseguono al conferimento tacito del TFR, individuando le informazioni aggiuntive che devono essere fornite all'aderente, al fine di consentirgli di acquisire la piena conoscenza dei meccanismi di funzionamento del fondo pensione e dei diritti ed obblighi connessi all'adesione.

Tenendo conto del fatto che la maggior parte dei soggetti consultati ha comunque espresso l'esigenza di disporre di un periodo utile per l'adozione delle necessarie misure e procedure applicative, l'entrata in vigore del regolamento è stata fissata al 1° ottobre 2008.

Nella convinzione che questo ulteriore atto di regolazione possa contribuire, in un quadro di accresciuta chiarezza e coerenza delle regole di settore, a favorire lo sviluppo della previdenza complementare, la Commissione, nell'ambito dell'attività di verifica e monitoraggio dell'impatto della disciplina proposta sull'attività degli operatori del settore, in un ambito di piena collaborazione con le altre Autorità di vigilanza, valuterà, al termine di un periodo iniziale di applicazione, l'opportunità di apportare eventuali successive revisioni o adattamenti che possano risultare utili.